COMMISSIONE VI

FINANZE

71.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467);

Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520);

Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627);

Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698);

Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela (2798) 3

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 3, 5, 7 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20

Bellocchio Antonio (PCI) 6, 9, 12, 13 15, 16, 18, 20

D'Amato Carlo (PSI) 6

Grillo Luigi (DC) 6, 11, 13, 15, 16, 19

Grillo Salvatore (PRI) .. 7, 9, 13, 16, 17, 18, 19

Ravasio Renato (DC) 15, 17, 18

PAG.

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Serrentino Pietro (PLI) 16

Umidi Sala Neide Maria (PCI) 13

Usellini Mario (DC) 6, 9, 12, 13, 16, 18, 19

Visco Vincenzo (Sin. Ind.) 5, 11, 12, 20

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822) 21

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 21, 24 25, 26, 27

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 24, 25 26, 27

Bruzzani Riccardo (PCI) 24, 26, 27

Usellini Mario (DC) 24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

RENATO RAVASIO *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467); Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520); Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627); Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698); Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela (2798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Piro: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela »; Visco ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Fiandrotti ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Tassi ed altri: « Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari »; Bodrato ed altri: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela ».

Ricordo che nella seduta del 19 settembre scorso era stata data lettura di tutti gli emendamenti presentati al testo unificato redatto dal Comitato ristretto ed erano stati posti in votazione in linea di princìpio gli emendamenti relativi ai primi due articoli. Proseguiamo quindi l'esame in linea di principio degli emendamenti che, in caso di approvazione, saranno poi trasmessi alla Commissione giustizia per il prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Forma dei contratti).

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto e consegnati in copia ai clienti all'atto della sottoscrizione.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 2 sempreché il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

3. 2. Rosini.

All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque non superiore, in sede di prima applicazione, a lire 50 mila.

3. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra, Auleta.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La forma scritta non è richiesta sotto pena di nullità, ma se il contratto non è fatto per iscritto, o se il tasso di interesse non è annotato sul libretto di deposito, per le operazioni attive sono dovuti i soli interessi nella misura legale, e per quelle passive si applicano il tasso e le condizioni più favorevoli al cliente, resi pubblici ai sensi dell'articolo 2. Nulla è dovuto per le commissioni, le spese e le altre somme richieste in conseguenza del credito.

3. 3.

Visco.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Per le operazioni attive il tasso di interesse effettivo deve essere conteggiato con valuta dal giorno in cui è stato utilizzato il credito. Nell'ipotesi di scoperto di conto corrente gli interessi devono comunque essere computati ad un saggio non superiore a quello più elevato applicato dall'ente creditizio nelle aperture di credito e reso pubblico ai sensi dell'articolo 2.

2. Agli interessi scaduti si applica la disposizione di cui all'articolo 1283 del codice civile ma non sono ammessi usi contrari se non nel caso di operazioni in conto corrente, per le quali si ammettono riguardo alla capitalizzazione annuale degli interessi.

3. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari e di assegni bancari tratti sullo stesso ente creditizio presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Gli interessi relativi ai versamenti di assegni bancari tratti su altri enti creditizi devono essere conteggiati per gli assegni su piazza con valuta non posteriore al giorno feriale successivo a quello nel quale è effettuato il versamento, e per gli assegni fuori piazza con valuta non posteriore al terzo giorno feriale successivo al versamento. In ogni caso gli interessi sono dovuti fino al giorno del prelevamento. Il cliente ha la disponibilità del denaro o delle somme relative agli assegni versati nello stesso giorno dal quale decorre la valuta.

3. 01.

Visco.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Rosini 3.2 e Bellocchio ed altri 3.1 e parere contrario sull'emendamento Visco 3.3 mentre, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Visco 3.01, dichiaro di condividerne il contenuto, rimettendomi però al parere che verrà espresso dal rappresentante del Governo, nell'intento di facilitare una rapida approvazione del progetto di legge in esame.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Rosini 3.2 e Bellocchio ed altri 3.1. Mi dichiaro invece contrario all'emendamento Visco 3.3, in quanto i tassi praticati sono in realtà variabili, dovendo tener conto dell'inflazione. La proposta dell'onorevole Visco appare pertanto difficilmente praticabile, anche se apprezzabile nella parte che riguarda l'applicazione del tasso più favorevole al cliente, di cui non è prevista la pubblicazione: la struttura dei cartelli di cui abbiamo parlato prevede, infatti, l'indicazione dei tassi peggiori, non di quelli migliori.

In merito all'articolo aggiuntivo Visco 3.01, osservo che la determinazione coattiva di tassi, prezzi e condizioni limita la libertà contrattuale, non attiene alla trasparenza ed ostacola la concorrenza, in contrasto con lo spirito del trattato di Roma, muovendosi nella logica del prezzi amministrati. Per quanto riguarda l'ultima parte del comma 1 di tale articolo aggiuntivo, il testo unificato redatto dal Comitato ristretto già prevede che siano indicati i tassi minimi di conto corrente e che l'indicazione dei tassi massimi debba comprendere quelli relativi allo scoperto di conto corrente. In merito al comma 2 dello stesso articolo aggiuntivo, desidero sottolineare che gli ostacoli previsti per l'applicazione dell'anatocismo penalizzerebbero le banche italiane rispetto a quelle straniere. La capitalizzazione trimestrale consente di diluire l'addebito e favorisce il controllo periodico dell'andamento dei fidi. L'articolo 2, comma 5, del testo unificato prevede in materia criteri uniformi, la cui determinazione rientra nella competenza del CICR e della Banca d'Italia. Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo aggiuntivo 3.01, i giorni di valuta relativi al versamento degli assegni tendono a correlare la decorrenza degli interessi al momento in cui la banca è in grado di reimpiegare le somme versate e soltanto quelle versate in contanti sono suscettibili di reimpiego immediato: i giorni di valuta, semmai, potrebbero essere sostituiti con la previsione di un prezzo per l'incasso degli assegni. Peraltro, desidero ricordare che sono in avanzata fase di attuazione nuovi sistemi di incasso degli assegni, che permetteranno tempi più brevi a beneficio della clientela: d'altro canto, la stessa pubblicità obbligatoria determinerà, per il gioco della concorrenza, una sensibile compressione di tali tempi. In conclusione, oltre a ridurre la libertà contrattuale, la disciplina proposta dal collega Visco, in tema di decorrenza della disponibilità dei fondi versati tramite assegni, è pericolosa e favorisce il ricorso alla truffa, in quanto i tempi previsti sono insufficienti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosini 3.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco 3.3.

VINCENZO VISCO. L'emendamento contiene una norma essenziale per la tutela dei clienti e per la trasparenza dei mercati; essa è integrativa rispetto al testo attuale, estremamente vago. Non comprendo, pertanto, le obiezioni del Governo, anche perché esse sono di carattere formale; il Governo osserva che esiste un cartello pubblicitario nel quale si è obbligati a fare determinate cose ed esistono poi i comportamenti effettivi, quindi la condizione più favorevole al cliente può essere individuata. Ritengo pertanto che il mio emendamento debba essere accolto e ricordo ai colleghi che questo era un aspetto essenziale contenuto in più di una delle proposte di iniziativa parlamentare che erano state presentate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Visco 3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Visco 3.01.

VINCENZO VISCO. Le affermazioni del rappresentante del Governo sono assolutamente non vere e non accettabili. Il problema della trasparenza rispetto ai comportamenti delle banche esiste ed è fondamentale, in particolare per i prenditori di prestito, cioè per le imprese. Il gioco delle valute è quello che tutti conosciamo. Non ho nulla in contrario a ricercare una diversa formulazione, con la quale magari si deleghi all'organo di controllo il compito di stabilire i limiti delle

valute anche in relazione alla riforma dei sistemi di pagamento. Tuttavia, francamente, non ritengo che si possano liquidare le questioni che sono state poste in maniera molto forte nelle audizioni sia dai rappresentanti dei consumatori sia da quelli delle imprese, con particolare riguardo al comma 2; tali questioni non possono rimanere assenti in una legge che disciplina la trasparenza.

Occorre trovare una soluzione che offra maggiori garanzie, che non sia autoritativa, perché può darsi che in alcune fattispecie tre giorni di valuta non siano sufficienti. Tuttavia non è questo il punto; il problema è che deve esservi certezza assoluta di comportamento da parte delle banche. Del resto, lo stesso relatore si è dichiarato d'accordo sulla sostanza. Quello che eventualmente si può fare è procedere ad un accantonamento dell'articolo aggiuntivo, in modo che il Governo si impegni a prospettare una soluzione accettabile.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'onorevole Visco ha prospettato una via d'uscita alla questione nel momento in cui si è dichiarato disponibile a rinunciare a questa forma drastica ed ha offerto al Governo la possibilità di disciplinare la materia; l'invito deve essere accolto, trattandosi di una richiesta ineludibile alla quale dobbiamo dare una risposta.

Pertanto, tenendo conto anche del parere espresso dal relatore, il quale ha dimostrato una certa sensibilità sull'argomento, mi associo alla proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo ed invito il rappresentante del Governo a predisporne la riformulazione.

MARIO USELLINI. A nome del gruppo che rappresento, mi associo a tale richiesta in quanto ritengo che talune disposizioni contenute nell'emendamento Visco richiedano una particolare attenzione.

CARLO D'AMATO. Mi associo anch'io alla proposta testé avanzata.

LUIGI GRILLO. Non escludo che le questioni sollevate dal collega Visco siano reali. Tuttavia mi sembra improprio, nell'ambito dell'esame di un provvedimento sulla trasparenza, tentare di legiferare su questioni concernenti problemi diversi. Dobbiamo definire una legge contenente norme di comportamento degli istituti di credito che vadano nel senso suggerito dal titolo, cioè della trasparenza nel comportamento delle banche.

Nel merito, concordo con le osservazioni del Governo sulla questione delle valute e su quella degli incassi degli assegni, e non voglio entrare nel merito di un problema tecnico che potrebbe farci perdere troppo tempo. Dico che il sistema bancario necessita di molte modifiche; noi abbiamo già approvato una legge che innova sul piano dell'ordinamento e successivamente dovremo – credo – affrontare la questione delle nomine, sulla quale il Governo aveva assunto un impegno. Dovremo poi, prima del 1992, risolvere il problema fiscale ed organizzativo. Non rifiuto di considerare che anche gli aspetti tecnici sull'applicazione delle valute possano essere rimessi in discussione; tuttavia, anziché inserire una norma in un provvedimento che disciplina aspetti diversi sarebbe preferibile predisporre un ordine del giorno che vincoli il Governo, e quindi la Banca d'Italia, ad imporre direttive diverse.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi è dubbio che il tema sollevato ha una rilevanza alla luce dei comportamenti in atto di un sistema che ha ancora aspetti oligopolistici, contrassegnati da pratiche quasi di cartello. Tuttavia invito il legislatore in generale ad operare per rimuovere queste deformazioni non tanto attraverso soluzioni di « prezzi amministrati », quanto attraverso soluzioni che stimolino la concorrenza, la competizione e quindi il superamento delle distorsioni, anziché mediante la regolamentazione assoluta delle condizioni. Infine, colgo l'occasione per accennare ad un tema di grande rilevanza, che trae spunto da motivazioni reali: intendo dire

che il legislatore deve muoversi nella direzione indicata dal sistema competitivo che stiamo cercando di realizzare.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Visco 3. 01 è accantonato. Do lettura dell'articolo successivo, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 4.

(Contenuto dei contratti).

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

3. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono inefficaci.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Integrazione dei contratti).

1. Nelle ipotesi di inefficacia di cui all'articolo 4, comma 3, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) Il tasso nominale minimo e quello massimo dei Buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi. In mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Ricordo che a tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: In mancanza di pubblicità nulla è dovuto *con le seguenti:* In mancanza di pubblicità si applicano i minori prezzi e le minori condizioni rese pubbliche dalle altre aziende di credito operanti sulla stessa piazza o su piazze limitrofe, per le operazioni e i servizi considerati.

5. 1.

Rosini.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento Rosini 5. 1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo a mia volta parere contrario sull'emendamento Rosini 5.1.

SALVATORE GRILLO. Vorrei chiedere al presidente di motivare il suo parere negativo nei confronti di tale emendamento.

PRESIDENTE. La soluzione proposta dall'onorevole Rosini appare meno efficace rispetto alla sanzione indicata nel testo unificato.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* È la stessa ragione che ha determinato il parere negativo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rosini 5. 1.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Modifica delle condizioni contrattuali).

1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di

durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emandamenti:

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei contratti il presupposto per la variazione dei tassi di interesse, dei prezzi e delle altre condizioni in senso sfavorevole al cliente è la previa comunicazione scritta.

6. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Serra, Auleta.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato *con le seguenti:*, purché ne sia data al medesimo notizia scritta presso l'ultimo indirizzo comunicato.

6. 4.

Rosini.

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le comunicazioni di cui alcomma 1, relative a rapporti di deposito rappresentati da libretti di risparmio nominativi, sono validamente realizzate mediante annotazione sui libretti delle variazioni intervenute, da effettuarsi alla prima presentazione successiva al verificarsi delle variazioni.

6. 3.

Rosini.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: struttura dei tassi *aggiungere le seguenti:* in conseguenza di analoghe variazioni riscontrate nel mercato monetario e aggiungere *in fine le seguenti parole:* e in almeno un quotidiano economico a diffusione nazionale.

6. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra, Auleta.

In qualità di relatore, per quanto riguarda gli emendamenti Bellocchio ed altri 6. 1 e Rosini 6.4, invito i presentatori a ritirarli; in caso contrario dovrei esprimere su di essi parere negativo. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Bellocchio ed altri 6.2 e Rosini 6.3.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In merito all'emendamento Bellocchio ed altri 6.1, vorrei ricordare che le esigenze di certezza della simultaneità, in caso di variazione generalizzata delle condizioni del credito, richiedono la decorrenza immediata delle variazioni stesse: non può che esservi tale corollario, altrimenti la decorrenza sarebbe determinata dal recepimento della

comunicazione. A mio avviso, il cliente è sufficientemente tutelato, potendo recedere senza danni entro 15 giorni dalla comunicazione.

Per quanto riguarda l'emendamento Rosini 6.3, questo non tiene conto del fatto che abbiamo inteso riferirci anche ai libretti al portatore: eventualmente, una disciplina analoga della materia potrebbe essere introdotta in via amministrativa, in base all'articolo 6, comma 3, del testo unificato. Invito pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento 6.3; in caso contrario dovrei esprimere su di esso parere negativo.

In merito all'emendamento Bellocchio ed altri 6.2 vorrei ricordare che le variazioni non possono essere determinate soltanto dal mercato monetario, ma anche da autonome scelte aziendali: le aziende, se sono caricate di costi fissi, devono riportarli nei prezzi che praticano, per ragioni di economicità aziendale.

MARIO USELLINI. L'articolo 6, comma 1, del testo unificato prevede che i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possano essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta. Vorrei sapere se tale comunicazione debba essere soltanto inviata dalla banca oppure anche ricevuta dal cliente, prima che la variazione sfavorevole a quest'ultimo possa essere praticata.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La variazione non può essere applicata dopo la comunicazione, in quanto la sua decorrenza è immediata: pertanto, i due atti dovranno essere contemporanei.

MARIO USELLINI. Il diritto a recedere dal contratto, però, è collegato al ricevimento della comunicazione, pertanto i 15 giorni decorrono da tale data. Siamo d'accordo su questo punto?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ricollegandomi al tema di cui si sta discutendo, desidero chiarire che il mio emendamento 6.1 tende a specificare che la previa comunicazione scritta al cliente costituisce il presupposto per la variazione a questi sfavorevole. Il rappresentante del Governo afferma invece che la decorrenza di tale variazione deve essere immediata, ma non si comprende come ciò possa conciliarsi con l'obbligo della comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La comunicazione avviene perché il cliente può decidere di recedere dal rapporto.

MARIO USELLINI. Se ho ben compreso, quindi, se oggi viene inviata – tanto per fare un esempio – la comunicazione, è da questo momento che vengono praticate le condizioni più sfavorevoli, mentre il termine di 15 giorni per il recesso inizia a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione stessa. Il recesso dal rapporto, però, ha effetto *ex tunc*, ossia dal momento in cui hanno avuto inizio le condizioni peggiorative. Mi sembra un sistema corretto ed equilibrato, in quanto il cliente non subisce il danno derivante dal nuovo regime.

PRESIDENTE. Non soltanto il cliente non subisce il danno, ma vi è anche un effetto di deterrenza per la banca: se, infatti, questa compie un'operazione non motivata può perdere il cliente.

SALVATORE GRILLO. Se accettiamo la tesi del collega Usellini, secondo la quale il termine per recedere inizia a decorrere dal momento in cui il cliente riceve la comunicazione, mi sembrano eccessivi i 15 giorni previsti: potremmo, per esempio, ridurli a 5.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro gli emendamenti 6.1 e 6.2 di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. L'onorevole Rosini mi ha comunicato di ritirare i propri emendamenti 6. 3 e 6. 4.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Comunicazioni periodiche alla clientela).

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono comunicare al cliente, almeno una volta all'anno e alla cessazione del rapporto, la specifica delle operazioni effettuate, la decorrenza delle valute, l'ammontare degli interessi maturati e la misura dei tassi praticati nel periodo nonché le causali e gli importi delle spese, degli oneri e delle ritenute operate.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi quaranta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel quinquennio precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sul tasso di interesse applicato nel corso del rapporto, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebilate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

7. 9.

Visco.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: almeno una volta *con le seguenti:* almeno due volte.

7. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Auleta.

All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 1 relative a rapporti di deposito rappresentati da libretti di risparmio nominativi sono validamente effettuate mediante annotazione della prima presentazione utile degli stessi.

7. 8.

Rosini.

All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora siano stati emessi libretti di deposito pagabili al portatore, anche se intestati al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnati, le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite con comunicazione scritta, o annotate sul libretto, in occasione della prima presentazione del libretto nell'anno solare, nonché in occasione della sua estinzione.

7. 10.

Visco.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: semestrale, trimestrale o mensile *con le seguenti:* almeno trimestrale.

7. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Auleta.

All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole:, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi quaranta giorni dal ricevimento degli stessi *con le seguenti:* gli estratti conto inviati semestralmente o trimestralmente si intendono approvati trascorsi quaranta giorni dalla data dell'invio e quelli inviati mensilmente si intendono approvati trascorsi venti giorni dalla data dell'invio.

7. 5.

Rosini.

All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine *aggiungere le seguenti:* ed a sue spese.

7. 6.

Rosini.

All'articolo 7, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: L'ente deve fornire la predetta documentazione entro trenta giorni dalla richiesta con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

7. 3.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Auleta.

All'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Su conforme delibera del CICR la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

7. 4.

Il Governo.

All'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Su conforme delibera del CICR,la Banca d'Italia detta specifiche istruzioni circa le modalità ed i contenuti delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse categorie di operazioni e servizi.

7. 7.

Rosini.

In qualità di relatore, mi rimetto al Governo sull'emendamento Visco 7.9.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.*

Ritengo che la formulazione del comma 1 del testo unificato sia preferibile a quella proposta con l'emendamento 7.9.

VINCENZO VISCO. Presento un subemendamento al mio emendamento 7.9, teso a sostituire le parole « sul tasso di interesse applicato » con le parole « sui tassi di interesse applicati », nonché ad aggiungere dopo la parola « rapporto » la formulazione « sulla decorrenza delle valute ».

PRESIDENTE. L'onorevole Visco ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 7.9:

All'emendamento 7. 9, sostituire le parole: sul tasso di interesse applicato *con le seguenti:* sui tassi di interessi applicati *e aggiungere dopo le parole:* rapporto *le seguenti:* sulla decorrenza delle valute.

0. 7. 9. 1.

LUIGI GRILLO. Ritengo sia difficile capire cosa si debba intendere per « chiara informazione ». Le banche, anche quando si sforzano di essere complete nell'informazione, impiegano una modulistica e delle procedure diverse. Sarebbe pertanto opportuno pervenire ad una omogeneizza-

zione dell'impostazione tipografica delle informazioni rese alla clientela dagli istituti di credito.

VINCENZO VISCO. Mi sembra che la Banca d'Italia lo stia facendo.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sul subemendamento Visco 0.7.9.1.

Pongo in votazione il subemendamento Visco 0.7.9.1, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 7.9 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

L'emendamento Bellocchio ed altri 7.1 risulta pertanto precluso.

Passiamo all'emendamento Visco 7.10.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Invito l'onorevole Visco a ritirare l'emendamento, in quanto l'emendamento 7.4 del Governo consente in via amministrativa di risolvere anche questo problema.

VINCENZO VISCO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 7.10.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bellocchio ed altri 7.2, su cui, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La disposizione contenuta nell'emendamento comporterebbe per la maggior parte della clientela costi superiori agli eventuali benefici.

MARIO USELLINI. Vorrei sottolineare l'opportunità di mantenere la norma contenuta nel testo unificato, che consente agli utenti la possibilità di scegliere la cadenza mensile degli estratti conto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro il mio emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rosini 7.5, sul quale esprimo parere contrario.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* A mio parere sarebbe preferibile eliminare addirittura il comma 3 dell'articolo 7, in modo che la materia rimanga disciplinata dall'articolo 1832 del codice civile.

PRESIDENTE. l'onorevole Rosini mi ha comunicato la sua intenzione di ritirare gli emendamenti 7. 5 e 7. 8.

Per quanto riguarda l'emendamento Rosini 7.6, io ritengo che le spese facciano parte delle condizioni generali del contratto.

MARIO USELLINI. È ovvio che le spese per le copie della documentazione debbano essere a carico del cliente, non c'è bisogno di specificarlo. Nell'articolo relativo alla pubblicità, infatti, si fa riferimento al prezzo e alle altre condizioni praticate per i servizi ed è naturale che tra queste vadano comprese anche le spese per i duplicati dei documenti.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La specificazione « a sue spese » contenuta nell'emendamento Rosini 7.6 costituisce una tutela per gli istituti di credito, in quanto il cliente potrebbe richiedere la ricerca di una documentazione molto complessa e costosa.

PRESIDENTE. Se lo scopo è quello di tutelare l'istituto di credito nei confronti di un cliente che crei eccessivi problemi, desidero ricordare che anche la banca può comunque recedere dal contratto. Il contraente debole in questo caso non è certo l'istituto di credito, quindi starei molto attento in proposito.

MARIO USELLINI. Bisogna inoltre considerare che il cliente non richiede certo

tali ricerche per divertimento, bensì soltanto quando esiste un motivo reale.

SALVATORE GRILLO. Il testo dell'articolo 7 non afferma che il servizio in questione debba essere prestato gratuitamente, quindi ritengo che la specificazione proposta dall'onorevole Rosini non abbia motivo di esistere. Semmai, a tutela del cliente, sarebbe opportuno stabilire che l'istituto di credito debba precisare nelle condizioni generali del contratto anche l'entità del costo relativo a tale servizio. Infatti, un sistema per non fornire la documentazione al cliente potrebbe essere proprio quello di pretendere per tale ricerca una cifra enorme, eludendo in tal modo l'obbligo stabilito dall'articolo 7, comma 4, del testo in esame.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo opportuno invitare il presentatore a ritirare l'emendamento 7.6, considerato anche che dagli atti della Commissione si potrà facilmente evincere che si è inteso obbligare l'istituto di credito a fornire entro un congruo termine il servizio in questione, ma non a sue spese, bensì in base a quanto indicato nelle condizioni generali del contratto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel caso che stiamo considerando è comunque soccombente il cliente; se il termine di 30 giorni non sembra sufficiente, si può prevederne uno più ampio – per esempio 45 giorni – ma un riferimento è necessario.

MARIO USELLINI. Ritengo che sia meglio prevedere la seguente formulazione « congruo termine e comunque non oltre .. », altrimenti corriamo il rischio che venga addebitato al cliente un costo troppo elevato.

LUIGI GRILLO. A mio avviso non dobbiamo dimenticare che si tratta di questioni per le quali il cliente ha già ottenuto dalla banca regolare fotocopia.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Il problema che ci siamo posti, anche in questo caso, è quello di dare la massima trasparenza possibile ai rapporti tra banca e cliente; nello stesso tempo vogliamo tutelare la posizione del cliente medesimo. In questo senso troviamo eccessivo l'eventuale addebito di 100 mila lire per una fotocopia di un assegno.

MARIO USELLINI. Possiamo allora prevedere la seguente formulazione « con facoltà per gli enti di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute ». Inoltre dobbiamo arrivare anche ad una modifica del termine « quinquennio » che potrebbe ingenerare equivoci; a mio avviso va prevista un'indicazione più precisa, riferita, ad esempio, all'anno solare.

PRESIDENTE. Onde superare i problemi sin qui emersi, in qualità di relatore presento il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: congruo termine *aggiungere le seguenti:*, e comunque non oltre sessanta giorni; *sostituire le parole:* nel quinquennio *con le seguenti:* a partire dal quinto anno; *aggiungere in fine le seguenti parole:* con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

7. 11.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 11, da me presentato in qualità di relatore, sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

A seguito di questa votazione, risultano assorbiti gli emendamenti Rosini 7.6 e Bellocchio ed altri 7.3.

Passiamo all'emendamento 7. 4 del Governo, sul quale come relatore esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Rosini 7.7.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni dell'articolo 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1938, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in materia di pubblicità *e:* articolo 90 *rispettivamente con le seguenti:* della presente legge *e* articoli 89 e 90.

8. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Auleta, Serra.

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: in materia di pubblicità *aggiungere le seguenti:* e di comunicazioni periodiche alla clientela.

8. 6.

Il Governo.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 90 *con le seguenti:* degli articoli 89 e 90.

8. 2.

Il Governo.

All'articolo 8, sopprimere il comma 2.

8. 3.

Il Governo.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In caso di ripetuta violazione, la sanzione pecuniaria stabilita al comma 1 è aumentata fino al doppio.

8. 5.

Rosini.

All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni anche presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non sottoposti alla propria vigilanza, ovvero richiedere che le verifiche siano effettuate dalle competenti Autorità di controllo o di vigilanza.

8. 4.

Il Governo.

Comunico che è stato inoltre presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano

le disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni dell'articolo 89 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La sanzione è applicata con decreto del Ministro del tesoro, emanato su proposta della Banca d'Italia, da pubblicare entro trenta giorni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro il medesimo termine il testo integrale del decreto è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila oltre al rimborso delle spese per la pubblciazione.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. 7.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi dichiaro disponibile a valutare l'emendamento Bellocchio 8.7, ma proponendo alcune modifiche allo stesso. Presento pertanto un subemendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 8.7:

All'emendamento 8. 7, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 2 e con la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7; *sostituire le parole:* dell'articolo 89 *con le seguenti:* degli articoli 89 e 90;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, dopo le parole: integrale del decreto *aggiungere le seguenti:* inerente alle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 2.

0. 8. 7. 1.

ANTONIO BELLOCCHIO. Pur dichiarandomi favorevole al subemendamento del Governo, debbo rilevare che esso non prevede la tutela della parte più debole; la legge nasce soprattutto per tutelare il contraente più debole e alla fine affida al giudice la tutela di questo diritto. Mi riservo pertanto di riproporre la questione in una fase successiva.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei sottolineare che sono già previste sanzioni civilistiche per le violazioni più gravi, per cui è consentito il ricorso al giudice ordinario in caso di violazione delle norme contrattuali.

RENATO RAVASIO. A mio avviso, è necessario chiarire quali siano i dipendenti cui si fa riferimento, cioè individuare esattamente i destinatari delle sanzioni.

LUIGI GRILLO. La legge deve indicare soggetti ben definiti.

Sarà poi la banca ad organizzarsi, al suo interno, per colpire gli eventuali responsabili.

PRESIDENTE. In sostanza, la Commissione rivolge al sottosegretario Sacconi l'invito a ritirare il subemendamento 0.8.7.1, consentendo in tal modo che vengano sanzionate le violazioni di tutti gli obblighi previsti dal provvedimento in esame. È questa l'opinione che è stata

espressa da tutti i colleghi, appartenenti a tutti i gruppi, intervenuti finora sul punto in questione. In conclusione, ribadisco l'invito al rappresentante del Governo a ritirare tale subemendamento, pur essendo favorevole, in qualità di relatore, alle parti che prevedono l'applicazione degli articoli 89 e 90 e la soppressione del comma 2 dell'articolo 8.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non posso accedere alla richiesta della Commissione.

MARIO USELLINI. Vorrei rivolgere una domanda al rappresentante del Governo: se l'articolo 6 prevede, in caso di modifiche delle condizioni del credito sfavorevoli al cliente, l'obbligo della comunicazione scritta, perché non si dovrebbe applicare una sanzione anche in caso di inosservanza di tale disposizione della legge? Non si può dire che i casi di violazione vengano risolti tramite il ricorso delle parti al giudice, altrimenti, per ipotesi, la banca potrebbe ritenere che, anziché attuare le norme, convenga perdere la causa civile con il cliente e pagare a questi quanto dovuto. Lo scopo della legge è invece proprio quello di evitare che in futuro il cittadino si rivolga all'autorità giudiziaria per essere tutelato.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo di rimettersi alla Commissione, sul punto in questione, evitando di insistere nella sua posizione.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero far presente una considerazione di carattere più generale: ritengo che il provvedimento in esame avrà buon esito se verrà mantenuta la giusta moderazione, pertanto invito la Commissione ad attenersi a posizioni equilibrate.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma sarebbe una contraddizione non prevedere sanzioni per determinate violazioni! Perché il contraente più debole dovrebbe essere costretto a ricorrere alla tutela del giudice?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non condivido affatto tale affermazione, dal momento che già esistono sanzioni a garanzia della parte più debole.

SALVATORE GRILLO. Riterrei in ogni caso opportuno aggiungere la previsione di una pena pecuniaria anche per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 ed al primo comma dell'articolo 3. Mi asterrò, pertanto, dalla votazione sul subemendamento del Governo 0.8.7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.8.7.1. del Governo.

(È respinto).

Avverto che l'onorevole Luigi Grillo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bellocchio ed altri 8.7:

All'emendamento 8. 7, comma 1, sopprimere le parole: i dipendenti.
0. 8. 7. 2.

Esprimo parere contrario su tale subemendamento e, in qualità di relatore, ne presento un altro del seguente tenore:

All'emendamento 8. 7, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 89, *con le seguenti:* degli articoli 89 e 90;
sopprimere il comma 2.
0. 8. 7. 3.

LUIGI GRILLO. Dichiaro di votare a favore del subemendamento da me presentato.

PIETRO SERRENTINO. Dichiaro di votare a favore del subemendamento Grillo 0.8.7.2.

RENATO RAVASIO. Anch'io preannuncio il mio voto a favore del subemendamento in questione, che ritengo necessario per tutelare la posizione dei dipendenti bancari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Grillo Luigi 0.8.7.2.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.8.7.3. da me presentato in qualità di relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 8.7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 8.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.
(Fideiussione).

1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito ».

2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione ».

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, premettere i seguenti commi:

01. Le fideiussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento delle obbigazioni del beneficiario del credito verso l'ente creditizio sono valide soltanto se prestate per iscritto per una somma e un periodo di tempo direttamente determinati.

02. L'ente creditizio deve informare il fideiussore in merito alle circostanze e ai fatti che possono pregiudicare la restituzione del credito.

9 3.

Visco.

All'articolo 9, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: il creditore deve informare il fideiussore, a pena della nullità della fideiussore, circa l'insorgenza di fatti che possono pregiudicare il normale rimborso del credito ».

9. 1.

Bellochio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Auleta, Serra.

All'articolo 9, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Se il creditore è un ente creditizio, quest'ultimo deve informare il fideiussore, a pena della nullità della fideiussone, circa l'insorgenza di fatti che possono pregiudicare il normale rimborso del credito ».

9. 2.

Bellochio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Auleta, Serra.

Passiamo all'emendamento Visco 9.3 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, rilevo che l'accessorietà impone che la durata della garanzia sia pari a quella dell'obbligazione principale. Con riferimento, invece, alla seconda parte dell'emendamento, sottolineo il rischio di una violazione del diritto alla riservatezza.

SALVATORE GRILLO. Facciamo l'ipotesi di un'operazione che va a scadere e ammettiamo che i due soggetti, quello che compie l'operazione e quello fideiussore, siano diversi; la banca decide alla scadenza di ampliare il periodo dell'operazione al soggetto che la compie: a questo

punto la fideiussione, se non è determinata automaticamente, viene prorogata. Allora, se la banca ricontratta la durata dell'operazione, deve chiedere preventivamente una nuova fideiussione. Questo problema va esaminato; sono infatti d'accordo con quanto è stato affermato dal rappresentante del Governo, però è necessario prevedere un termine per l'operazione.

MARIO USELLINI. La questione rientra nella materia civilistica; non si può ora arrivare a trasformare tutti i rapporti con una fideiussione a termine.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ascoltando la discussione mi sono formato un'opinione precisa sul punto. Desidero raccomandare alla Commissione il mantenimento del testo dell'articolo elaborato dal Comitato ristretto, in quanto temo che l'aggiunta di ulteriori limitazioni potrebbe costituire un problema per l'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione giustizia. Abbiamo già eliminato il male peggiore, rappresentato dalle fideiussioni cosiddette *omnibus*, per cui accadeva che si prestasse la garanzia per una cifra e poi ci si vedesse esposti per un'altra. Si tratta di casi di malcostume che si sono verificati.

MARIO USELLINI. Non mi sembra che tale problema venga risolto dall'articolo 9 del testo unificato.

PRESIDENTE. L'articolo 9 stabilisce che la fideiussione possa essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, ma con la previsione « dell'importo massimo garantito », come recita testualmente il comma 1.

MARIO USELLINI. Tale previsione si riferisce esclusivamente all'obbligazione futura.

RENATO RAVASIO. Esistono due tipi di fideiussione, una in bianco e l'altra limitata; generalmente, però, le banche fanno sottoscrivere quella in bianco, ossia la cosiddetta fideiussione *omnibus*. È appunto tale situazione che si tende ad evitare con l'articolo 9.

PRESIDENTE. Con l'articolo 9, comma 2, si stabilisce poi che non è più valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

SALVATORE GRILLO. Tale aspetto potrebbe essere disciplinato in termini più chiari.

PRESIDENTE. A mio avviso è chiarissimo che in tal modo si raggiunge lo scopo di garantire il fideiussore. L'affermazione che nessuno possa essere obbligato a rinunciare ad avvalersi della liberazione è stata, del resto, da tutti interpretata come la fine delle fideiussioni *omnibus*. Non credo che potranno esservi dubbi nell'interpretazione delle nostre intenzioni, dal momento che tutte le dichiarazioni rese in questa sede saranno riportate nel resoconto stenografico della seduta. In conclusione, rinnovo ai colleghi l'invito a mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 9, considerato che esso deve essere sottoposto all'esame della Commissione giustizia per l'espressione del prescritto parere.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Insisto a mia volta sull'opportunità che la Commissione mantenga inalterato il testo dell'articolo 9.

ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda il comma 1 dell'emendamento 9.3, riconosco che possano essere valide le affermazioni del rappresentante del Governo e lo stesso può dirsi per l'emendamento 9.1. Non comprendo, invece, i motivi che impediscono al Governo non dico di accogliere, ma quanto meno di rimettersi alla Commissione in relazione all'emendamento 9.2 e al comma 2 del 9.3, che hanno contenuto simile. Mi sembra che lo stesso relatore abbia dimostrato una certa sensibilità nei confronti delle questioni affrontate da tali proposte di modifica e ad avviso di tutti i colleghi intervenuti non vi sono motivi ostativi

alla loro approvazione. Pregherei pertanto il rappresentante del Governo di compiere uno sforzo e di rimettersi alla Commissione sul punto in questione.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non dovrebbe sfuggire alla Commissione che, approvando gli emendamenti in oggetto, si darebbe luogo ad un contenzioso infinito, rispetto ad una prova diabolica, quella cioè relativa alla possibilità o meno per l'ente creditizio di sapere che il debitore principale non sarebbe stato in grado di onorare il suo debito.Questa rischia di essere una prova diabolica che darà luogo ad un infinito contenzioso. Mi pare che, in questa sede, ciò rappresenti un elemento da non trascurare.

SALVATORE GRILLO. Concordo con quanto detto sulla necessità di trovare una formulazione chiara rispetto alla comunicazione che la banca deve dare al fideiussore, chiarezza che non è – a mio avviso – assicurata dagli emendamenti presentati che modificano uno dei cardini della riservatezza delle notizie bancarie.

Sono convinto anch'io – come ha detto il relatore – che sia necessario prevedere la durata e l'entità della fideiussione, ma gradirei che mi si chiarisse qual è il rischio che si corre nel dare una più esplicita definizione al comma 1 della norma che stiamo considerando.

Per intenderci, credo di poter affermare che in questa Commissione, da parte di tutte le forze politiche, è emersa la necessità di esplicitare il divieto delle fideiussioni indeterminate, le cosiddette fideiussioni *omnibus,* aspetto che mi permetto anch'io di sottolineare.

LUIGI GRILLO. Concordo con quanto detto dal rappresentante del Governo, ma desidero fare un'osservazione; credo sia opportuno fare un riferimento specifico alle somme, determinate, con le quali il fideiussore presta per iscritto garanzia.

Nel sistema bancario si verificano molti equivoci sulla questione relativa al periodo delle fideiussioni medesime; occorre trovare una integrazione alla normativa affinché il garante non si trovi scoperto oltre il contenuto della fideiussione medesima. In mancanza di tale chiarezza mi domando quale sia l'atteggiamento di una banca: rimane scoperta ? Blocca il fido ? Ripeto, fissare l'importo è cosa giusta, mentre è troppo rigido precisare il termine della fideiussione proprio per non correre il rischio di produrre un vasto contenzioso. Non dobbiamo dimenticare che il rapporto è bilaterale, non vedo pertanto perché un istituto bancario debba sentirsi obbligato a dare spiegazioni che non rientrano nella natura del contratto.

MARIO USELLINI. Ritengo che l'articolo 9 del testo unificato sia idoneo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo proposti, quello di evitare le fideiussioni *omnibus* impedendo le obbligazioni in bianco. Il testo, infatti, contiene la formulazione « in quest'ultimo caso », e specifica che serve a dare garanzia.

Per questo motivo sono contrario alle modifiche proposte; ho l'impressione che rischieremmo di dare alla norma un significato non collegabile all'attuale regime delle fideiussioni.

Le proposte di modifica, così come attualmente articolate, contrastano con il codice civile, inoltre la formulazione dell'articolo 9 del testo unificato produce sicuramente gli effetti che si volevano raggiungere. Infine, desidero ricordare che determinare il periodo di tempo produrrebbe un conflitto con l'essenza stessa della fideiussione (un periodo senza riferimenti alla durata dell'obbligazione garantita); in questa ipotesi il creditore, qualora non riuscisse a recuperare entro un determinato periodo di tempo l'importo del debito, perderebbe il diritto.

Per quanto riguarda l'informazione, capisco poco le ragioni che sostengono l'emendamento, poiché la banca informa il fideiussore dell'entità della somma originaria e delle successive modificazioni (se si parte con una fideiussione a favore dell'azienda « X » per un'entità di 100

milioni, che diventano successivamente 500, la banca ne dà informazione).

In questo senso vorrei porre una questione. Modificando (come stiamo facendo) il codice civile, rischiamo di introdurre un doppio regime della fideiussione; sarebbe pertanto opportuno prevedere una norma transitoria che disponesse l'adeguamento delle fideiussioni preesistenti: questo, ripeto, per evitare grave confusione tra due diversi regimi negoziali.

VINCENZO VISCO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 9.3, riservandomi di riproporre la questione in una fase successiva in modo da approfondire il problema sollevato ora dal collega Usellini. Penso che questa, alla luce del dibattito svoltosi, possa rappresentare un'ipotesi operativa.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro gli emendamenti 9.1 e 9.2.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.
(Norme finali).

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.* Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente legge trascorsi centoventi giorni dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale.*

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 4, sostituire le parole da: centoventi giorni *fino alla fine con le seguenti:* sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle deliberazioni e delle istruzioni applicative di cui al comma 2.
10. 1.

Il Governo.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo Visco 3.01, precedentemente accantonato.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo presenta un articolo aggiuntivo all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.
(Decorrenza della valuta).

1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento, devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

3.02.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.02 del Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'articolo aggiuntivo Visco 3.01.

Ricordo che gli articoli del testo unificato, nonché gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio, saranno trasmessi alla Commissione giustizia per il prescritto parere.

Propongo che il titolo del testo unificato delle proposte di legge in esame sia sostituito dal seguente: « Norme per la trasparenza dei servizi bancari e finanziari ». Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1989.

Ricordo che nella seduta del 19 settembre scorso sono stati approvati gli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Partecipazioni in società assicurative).

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chinque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposte persone, deve, quando comporti il controllo della società di assicurazione, essere comunicata entro cinque giorni all'ISVAP, che deve accertare la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

2. Fino a quando l'ISVAP non abbia accertato la sussistenza di dette condizioni, il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe reaggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, senza che l'ISVAP abbia adottato alcun provvedimento, il diritto di voto può essere esercitato.

3. Nel caso delle operazioni di cui al comma 1 alle quali partecipino imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese italiane, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro un mese dalla comunicazione, per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'operazione.

Ricordo che a tale articolo erano stati presentati alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Partecipazioni al capitale di società assicurative).

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote

di società esercenti attività assicurativa, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposte persone, quando comporti il controllo delle società di assicurazione, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una società di assicurazione.

2. Ai fini del presente articolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto – nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante – possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantott'ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione all'ISVAP entro 15 giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della società di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che con applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione.

9. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Autorizzazioni e comunicazioni – Sanzioni penali).

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP, L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla società di assicurazione interessata ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle società di assicurazione e la tutela degli interessi degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle società che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle società di assicurazione, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione o di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, gli amministratori e i direttori generali delle società, nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9, sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

9. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 9, agiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.
(Protocolli di autonomia).

1. L'ISVAP è abilitata a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa di assicurazione.

9. 02. Bellocchio, Bruzzani.

Sono stati inoltre presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 9.1, comma 2, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* della presente legge.

0.9.1.1. Usellini.

All'articolo aggiuntivo 9.01, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 9, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

0.9.01.1. Usellini.

All'articolo aggiuntivo 9.01, sopprimere il comma 5.

0.9.01.2. Usellini.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 9.1 e dell'articolo aggiuntivo 9.01, da me presentati in qualità di relatore, ed esprimo parere favorevole sui subemendamenti Usellini 0.9.01.1 e 0.9.01.2 e sull'articolo aggiuntivo Bellocchio e

Bruzzani 9.02, mentre, per quanto riguarda il subemendamento Usellini 0.9.1.1 dichiaro di rimettermi alla Commissione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono contrario al subemendamento Usellini 0.9.1.1. Per ciò che riguarda l'emendamento 9.1 presentato dal relatore, ribadisco quanto già affermato in precedenza. Vorrei chiarire la posizione del Governo, favorevole al primo capoverso del comma 1 e contraria, invece, al secondo capoverso dello stesso comma. La preoccupazione del Governo è sostanzialmente quella di non appensantire eccessivamente il mercato e le transazioni al di fuori del comparto assicurativo; quest'ultimo, infatti, è regolato da una legislazione speciale, mentre gli altri settori sono disciplinati, nei casi in questione, dalle norme del diritto civile. Proprio per tali motivi il Governo aveva proposto una possibile linea di mediazione, consistente nel legare le società di assicurazione ad una quota del mercato pari al 2 o 3 per cento, in modo che gli obiettivi che la norma si propone fossero ugualmente raggiunti, senza però, ripeto, appensantire il mercato delle transazioni al di fuori del comparto assicurativo.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento 9.1, come gli onorevoli commissari sanno, il Governo sarebbe favorevole ad una diversa concezione del rapporto di controllo: con la disposizione in questione, infatti, si stabilisce una presunzione di legge che non ammette prova contraria, mentre il Governo ritiene che la nozione di controllo non possa essere disgiunta da un accertamento di fatto. Allo scopo, però, di raggiungere un consenso che permetta al provvedimento di procedere, il Governo si rimette su tale punto alla Commissione, fermo restando che il concetto di controllo è qui relativo al problema dell'autorizzazione e quindi limitato a questo particolare aspetto.

Esprimo invece il parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo 9.01 del relatore, sul subemendamento Usellini 0.9.01.1, nonché sul subemendamento Usellini 0.9.01.2, che propone la soppressione del comma 5 dell'articolo aggiuntivo del relatore 9.01, le cui disposizioni verrebbero inserite nell'articolo riguardante il complesso delle sanzioni, anche in ottemperanza al parere espresso in proposito dalla Commissione giustizia.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 9.02, dichiaro di rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. In sostanza, quindi, in relazione all'emendamento 9.1, da me presentato, il Governo si dichiara favorevole al primo periodo del comma 1 e propone invece di apportare una modifica al secondo periodo.

MARIO USELLINI. Il secondo periodo ha esclusivamente la funzione di impedire l'elusione del primo; è chiaro, infatti, che nel primo periodo, quando si parla di « controllo delle società di assicurazione » si fa riferimento a qualunque soggetto, indipendentemente dalle dimensioni. Se venisse inserita una previsione diversa, chiunque volesse potrebbe far acquisire partecipazioni da terzi e poi, a sua volta, acquistarle da questi.

Chiedo quindi al Governo di rivedere la sua posizione, considerata la *ratio* dell'emendamento del relatore, che a mio avviso è da condividere.

RICCARDO BRUZZANI. Vorrei che il Governo accettasse l'emendamento del relatore nella sua attuale formulazione, in quanto è indispensabile nella materia una disciplina più stringente di quella prevista dall'articolo 8 del testo pervenuto dal Senato. Occorre tenere conto, infatti, che la più grande compagnia di assicurazioni italiana si controlla con una quota esigua di mercato.

Il vero problema, oggi, non riguarda tanto quello che possono fare le imprese di assicurazione italiane – che sono tutte sottocapitalizzate –, è rappresentato dall'autorizzazione alle acquisizioni date le caratteristiche, appunto, del mercato italiano. Vorrei inoltre rilevare che è

importante l'autorizzazione per le funzioni previste dall'articolo che stiamo esaminando.

Nel complesso condividiamo pienamente la proposta del relatore; riteniamo pertanto che il Governo dovrebbe accogliere tale proposta o per lo meno rimettersi alla Commissione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non posso accogliere l'invito a rimettermi alla Commissione sul secondo periodo del comma 1 dell'emendamento 9.1 che, in caso di accoglimento, produrrebbe una serie di transizioni di imprese al di fuori del comparto assicurativo (le piccole società di assicurazione non rappresentano casi isolati). Propongo quindi che il comma sia posto in votazione per parti separate, intendendosi che la prima parte debba comprendere il primo periodo, sul quale ribadisco la contrarietà del Governo, mentre per la restante parte mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.9.1.1, non accettato dal Governo e sul quale il relatore si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 9.1, sulla quale il Governo ha espresso parere contrario.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento 9.1, sulla quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.9.01.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.9.01.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio articolo aggiuntivo 9.01, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 9.02, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Richiesta di notizie).

1. L'ISVAP può richiedere alle società che esercitano attività assicurativa e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonché di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di società di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richieda, le generalità dei fiducianti.

3. Le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

4. L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Ricordo che a tale articolo erano stati presentati alcuni emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: soggetti comunque interposti *aggiun-*

gere le seguenti: o appartenenti al medesimo gruppo.

10. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: sulle società ed enti *fino alla fine con le seguenti:* sui soggetti controllanti o comunque appartenenti al medesimo gruppo.

10. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole , se questo lo richieda.

10.3.

Bellocchio, Bruzzani.

In qualità di relatore, invito gli onorevoli Bellocchio e Bruzzani a ritirare gli emendamenti presentati.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi associo all'invito del relatore.

RICARDO BRUZZANI. Accogliendo l'invito del relatore e del Governo, ritiro gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 e presento un emendamento al comma 2 dell'articolo 10.

Contestualmente, preannuncio il ritiro degli emendamenti 11.1 e 12.2.

PRESIDENTE. L'onorevole Bruzzani ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e in ogni caso quando la partecipazione superi i limiti di cui all'articolo 8.

10. 4.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Convocazione degli azionisti).

1. L'ISVAP può convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa di assicurazione, anche attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.

RICCARDO BRUZZANI. Come ho già preannunciato, ritiro l'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Operazioni con soggetti controllanti e con società da questi controllate).

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale posti in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate, che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì i termini e le modalità delle comunicazioni.

3. Qualora l'atto comporti pregiudizio per le garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati si applicano le disposizioni previste dalla legge stessa per la violazione delle norme relative a tali garanzie.

Ricordo che a tale articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 12, comma 12, dopo le parole: soggetti controllanti *aggiungere le seguenti:* o comunque appartenenti al medesimo gruppo.

12. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Operazioni con soggetti controllanti e con le società da questi controllate).

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emandato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllati e con società da questi controllate.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì le modalità delle comunicazioni.

3. L'ISVAP, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare il compimento degli atti di cui il comma 1, qualora gli stessi comportino pregiudizio per gli interessi degli assicurati. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'impresa notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richista di notizie e di dati non può essere reiterata.

4. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati e sono comunicati all'impresa di assicurazione, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

12. 1.

Il Relatore.

È stato inoltre presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 12.1, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La richiesta di notizie e di dati può essere reiterata una sola volta.

0.12.1.1.

Usellini.

RICCARDO BRUZZANI. Come ho già preannunciato, ritiro l'emendamento 12.2.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sul subemendamento Usellini 0.12.1.1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole al subemendamento 0.12.1.1 e all'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.12.1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.1, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Sanzioni).

1. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 8 è punita con l'arre-

sto fino al tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni. Per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da lire 1 milione a lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni escguite con un ritardo non superiore a trenta giorni la sanzione è ridotta ad un terzo.

3. Qualora l'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, riguardi un atto che abbia recato pregiudizio alle garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.

Ricordo che a tale articolo erano stati presentati alcuni emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 4 e 8 *con le seguenti:* 4, 8 e 9.

13. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'omissione, il ritardo e la falsità delle dichiarazioni di cui all'articolo 9-*bis* sono puniti con le sanzioni rispettivamente stabilite nei tre periodi del comma precedente. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione delle sentenze su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

13. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da lire 2 milioni a lire 20 milioni, Qualora ciò riguardi un atto che comporti pregiudizio per le garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati si applicano altrsì le disposizioni previste dalla legge stessa per la violazione delle norme relative a tali garanzie.

13. 1.

Il Relatore.

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di falsità delle comunicazioni e di inosservanza del provvedimento di divieto di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, gli amministratori e i direttori generali dell'impresa di assicurazione, se il fatto non costituisce reato più grave, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda di lire 4 milioni a lire 20 milioni.

13. 2.

Il Relatore.

È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei casi di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui agli articoli 4, 8, 9 e 12, comma 1, di omissione delle domande di autorizzazione di cui all'artircolo 9-*bis*, gli amministratori e i direttori generali delle im-

prese ed enti assicurativi nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

13. 5.

Usellini.

Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 14,15, 16 e 17 non sono stati presentati emendementi, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.
(Imprese di riassicurazione).

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio della riassicurazione.

(È approvato).

ART. 15.
(Norme transitorie).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adottato su proposta dell'ISVAP, stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese di assicurazione all'ISVAP delle partecipazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero e superiori ai limiti fissati a norma dell'articolo 4.

2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga partecipazioni in una società di assicurizione in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta all'ISVAP entro tre mesi dalla predetta data.

(È approvato).

TITOLO III.
DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 16.
(Limiti).

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« Nel caso previsto alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato ».

(È approvato).

ART. 17.
(Liquidazione delle società di mutuo soccorso).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le

disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 della disciplina sul fallimento approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni – gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

(È approvato).

Propongo di accantonare l'articolo 18, in attesa che la Commissione affari costituzionali esprima il prescritto parere sull'emendamento 18.2, da me presentato in qualità di relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 19.
(Modifica della legge 22 ottobre 1986, n. 742).

1. L'articolo 84 della legge 22 ottobre 1986, n. 742 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. – *(Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate).* — 1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attività alle predetta data sono autorizzate ad esercitare i rami di cui ai punti I, II, III, IV e VI della tabella allegata.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attività alla predetta data sono autorizzate ad esercitare il ramo di cui al punto V della tabella allegata.

(È approvato).

ART. 20.
(Modifiche della legge 10 giugno 1978, n. 295).

1. Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.

2. Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è elevato a lire 100 milioni.

3. Il sesto comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dai seguenti:

« Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la Consob per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 20.01, da me presentato in qualità di relatore, già approvato in linea di principio nella seduta del 18 giugno scorso, del quale, per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.
(Competenza in materia di liquidazione coatta amministrativa).

1. All'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13 – Modifica alle leggi

sull'esercizio delle assicurazioni private – è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 uno o più commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo designati dall'ISVAP ».

20. 01.

A tale articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 20.01, capoverso, sostituire le parole da: il Ministro *fino alla fine con le seguenti:* L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori.

0.20.01.1.

Il Relatore.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole all'attuale testo dell'articolo aggiuntivo del relatore 20.01, pur ritenendo opportuno sostituire la parola « designati » con « indicati »: presento, pertanto, un subemendamento in tal senso. Il Governo è pertanto contrario al subemendamento 0.20.01.1 presentato dal relatore, in quanto nel caso in questione è il ministro ad emettere il decreto di liquidazione coatta amministrativa, quindi è con lo stesso decreto che avviene la nomina dei commissari liquidatori: una modifica di tale disciplina renderebbe contraddittoria tutta l'attuale normativa sulla liquidazione coatta amministrativa. Pertanto il Governo chiede che venga mantenuto il testo dell'articolo aggiuntivo 20.01 nell'attuale formulazione, pur con la piccola modifica da me poc'anzi suggerita.

PRESIDENTE. Ritiro il mio subemendamento 0.20.01.1 e do lettura del subemendamento testé presentato dal rappresentante del Governo, sul quale esprimo parere favorevole:

All'articolo aggiuntivo 20.01, capoverso, sostituire la parola: designati *con la seguente:* indicati.

0.20.01.2.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 20.01, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 20.02, da me presentato in qualità di relatore, già approvato in linea di principio nella seduta del 18 giugno scorso, del quale per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 20-bis., aggiungere il seguente:

ART. 20-*ter.*
(Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza).

1. L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione può richiedere all'azionista di maggioranza una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione del pacchetto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile per il primo triennio di attività.

2. È nullo il trasferimento delle azioni di controllo di cui al comma precedente eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

20. 02.

A tale articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 20.02, sostituire le parole: di maggioranza *con le seguenti:* che detiene il controllo; *sostituire le parole:* del pacchetto di controllo *con le se-*

guenti: delle azioni o quote; *sostituire le parole:* all'articolo 2359 del codice civile *con le seguenti:* al comma 2 dell'articolo 9.

0.20.02.1.

Usellini.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sul subemendamento Usellini 0.20.02.1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole a tale subemendamento, nonché all'articolo aggiuntivo 20.02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.20.02.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 20.02, accettato dal Governo, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 24 ottobre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO